



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

Numero 53 Settoriale del 10/02/2022

Numero 79 Reg. Generale del 10/02/2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI
SENSI DELL' ART. 1 COMMA 583 DELLA LEGGE 30-12-2021 N. 234 . ANNO 2022 .**

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Preso atto che:

- in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolti i comizi per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
- che in data 22.09.2020 è stato proclamato Sindaco di questo Comune il dott. Claudio Paladini;
- che in data 07.10.2020, con proprio decreto n. 17 il Sindaco ha provveduto alla nomina della Giunta Comunale con individuazione del Vice Sindaco;

Visto il Capo IV del Titolo III della Parte I del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina lo status degli amministratori locali e, in particolare, l'art. 82 con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro dell'Interno viene determinata l'indennità di funzione per il Sindaco, nonché per i Componenti dell'organo esecutivo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 04.04.2000, n. 119, con il quale fu adottato il Regolamento recante norme per la determinazione delle misure dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori locali, che ha subito delle modifiche con l'applicazione della Legge di Bilancio n. 234/2021;

CONSIDERATO che la nuova Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021 all'art. 1 c. 583 a 587 stabilisce che:

-c. 583 - A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: ...

- *30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*

- c. 584 - *In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.*

- c. 585 *Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal*

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119;

- **c. 586** - A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

- **c. 587** - Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

CONSIDERATO che la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con deliberazioni del 30.10.2021 e del 6 dicembre 2021 ha determinato che il trattamento economico massimo omnicomprendente spettante ai Presidenti di Regione è quantificato in lordi € 13.800,00 mensili;

ATTESO CHE in attuazione della Legge di Bilancio succitata 2022 gli importi delle indennità di funzione, per un comune superiore a 10.001 abitanti e considerato l'adeguamento al 45% dell'aumento determinato con l'art. 1 comma 584, risultano essere quelli di seguito indicati:

-pari ad attuali € 3.403,00 indennità mensile di funzione da corrispondere al Sindaco (corrisposta al 100% se lavoratori autonomi; corrisposta al 50% se lavoratori dipendenti ovvero € 1.701,50);

-pari ad attuali € 1.871,65 indennità mensile di funzione da corrispondere al Vice Sindaco (pari al 55% della indennità del Sindaco- giuste previsioni di cui all'art. 4 del D.M. Interno 4.4.2000 n. 119 [corrisposta al 100% se lavoratori autonomi; corrisposta al 50% se lavoratori dipendenti ovvero € 935,82];

-pari ad attuali € 1.531,35 indennità mensile di funzione da corrispondere agli Assessori pari al 45% della indennità del Sindaco - giuste previsioni di cui all'art. 4 del D.M. Interno 4.4.2000 n. 119 (corrisposta al 100% se lavoratori autonomi; corrisposta al 50% se lavoratori dipendenti ovvero € 765,67);

DATO ATTO che il Comune di Veglie ha una popolazione superiore a n. 10.001 abitanti, agli Amministratori competono in base alla tabella A allegata alla citata Legge di Bilancio 234/2021, i valori massimi delle indennità di funzione, per un Comune superiore a 10.001 abitanti;

RILEVATO che, in applicazione della richiamata normativa, agli Amministratori comunali di questo Ente spettano i seguenti importi:

indennità (annue)

- Sindaco: € 40.836,00 , oltre Indennità di fine mandato
- Vice Sindaco: € 22.459,80
- Assessore: € 18.376,20

DATO ATTO che la suddetta normativa dispone per l'erogazione di una indennità di funzione dimezzata per il Sindaco e per i componenti della Giunta Comunale qualora questi siano lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO che:

il Ministero dell'Interno con decreto del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 30.12 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

questa Amministrazione non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio per il

corrente esercizio e pertanto trovasi nella fase di esercizio provvisorio;

ai sensi dell'art 163 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. , nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Accertato, per quanto sopra esposto, che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto dal citato art 163 del D. Lgs n. 267 del 2000 e dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di frazionamento in ossequio all'art. 163 c.2 del TUEL in quanto trattasi di non differibile (spesa tassativamente regolata dalla legge) da impegnarsi , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022 nella quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge esclusivamente per quanto attiene l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024;

DATO ATTO che la presente determinazione viene assunta dalla sottoscritta in sostituzione del Responsabile del Settore I dichiaratosi incompatibile con l'assunzione del presente atto in quanto ricadente in conflitto di interessi ai sensi del disposto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 ed articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e tutta la normativa sopra citata,

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate costituendo parte motiva per l'adozione del presente atto

1. **DI DETERMINARE** nel modo seguente la misura delle indennità di carica mensile, da corrispondere in riduzione al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori comunali per l'esercizio finanziario 2022:

* PALADINI Claudio - Sindaco (Lavoratore dipendente **non** in aspettativa)

Indennità di carica mensile spettante: € 1.701,50 (*importo lordo*) con decorrenza dal 01.01.2022;

* CAPOCCIA Stefania - Vice Sindaco - (Lavoratore libero professionista)

Indennità di carica mensile spettante: Euro 1.871,65 (*importo lordo*) con decorrenza dal 01.01.2022;

* PRATO Katia - Assessore - (Lavoratore libero professionista)

Indennità di carica mensile spettante: Euro 1.531,35 (*importo lordo*) con decorrenza dal 01.01.2022;

* CACCIATORE Luca - Assessore - (Lavoratore libero professionista)
Indennità di carica mensile spettante: Euro 1.531,35 (*importo lordo*) con decorrenza dal 01.01.2022;

* MICCOLI Marco - Assessore (Lavoratore dipendente **non** in aspettativa)
Indennità di carica mensile spettante: Euro 765,67 (*importo lordo*) con decorrenza dal 01.01.2022;

* MOGAVERO Laura - Assessore - (Lavoratore libero professionista)
Indennità di carica mensile spettante Euro 1.531,35 (*importo lordo*) con decorrenza dal 01.01.2022;

2. **DI DARE ATTO** che la somma per quanto sopra occorrente trova allocazione sul cap. 20/1 " Indennità di carica agli Amministratori Comunali" del redigendo Bilancio di previsione ;

3. **DI DARE ATTO** che sul cap. 20 "Oneri diversi per gli Organi Istituzionali" del redigendo bilancio del Bilancio di previsione , potrà allocarsi la spesa per rimborso oneri previdenziali da rimborsare se ed in quanto dovuti;

4. **DI DARE ATTO** inoltre che dette indennità trovano applicazione sino all'ulteriore eventuale emissione di decreto emanato secondo le previsioni di cui all'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010, ai sensi dell'art. 82, comma 8 del d.lgs. 267/2000 e che d'ufficio dovrà provvedersi ad eventuali e successivi conguagli;

5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui alla normativa vigente e per gli adempimenti consequenziali.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2022					20	1	99000,00	116	
2022					26		14000,00	117	

Veglie, lì 10/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 139

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/02/2022 al 25/02/2022 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.